

meccanismi di salvaguardia per le realizzazioni avviate in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in particolare estendendo il regime di regolazione dell'accesso al sistema elettrico di cui al precedente periodo almeno ai sistemi il cui assetto è conforme a tutte le seguenti condizioni:

a) sono sistemi esistenti alla data di entrata in vigore del suddetto regime di regolazione, ovvero sono sistemi di cui, alla medesima data, sono stati avviati i lavori di realizzazione ovvero sono state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;

b) hanno una configurazione conforme alla definizione di cui all'art. 2, comma 1, lettera t) o, in alternativa, connettono, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, esclusivamente unità di produzione e di consumo di energia elettrica nella titolarità del medesimo soggetto giuridico.

3. Le disposizioni per lo svolgimento di attività nel settore verticalmente collegato o contiguo dei servizi post-contatore, di cui all'art. 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239, e successive modifiche, si applicano anche alla fornitura di servizi energetici.”.

-Per il testo del comma 5-sexies dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 si vedano i riferimenti normativi all'art. 30.

- Si riporta il testo dell'art. 3, della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante “Disciplina dell'imposta di bollo”, come modificato dalla presente legge:

“Art. 3 [Ricorsi al Presidente della Repubblica - Istanze, petizioni e ricorsi agli organi dell'Amministrazione dello Stato - Note di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione]

Indicazione degli atti
soggetti ad imposta

Imposte dovute

Fisse

Proporzionali

Modo di
pagamento Note

1. Ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili: per ogni foglio

euro 16,00

1. Carta bollata, marche, bollo a punzone: per gli atti diretti alle conservatorie dei registri immobiliari, agli uffici tecnici erariali, agli uffici del registro, dell'imposta sul valore aggiunto o doganali, l'imposta può essere corrisposta in modo virtuale.

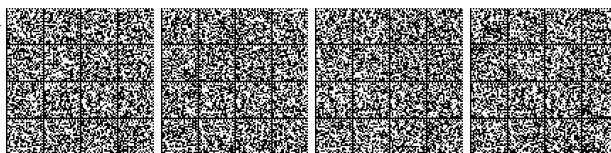
1. (104)

2. L'imposta 2. Per le domande



dovuta per di partecipazione
ciascuno dei tre a pubblici
esemplari delle concorsi di
schede, reclutamento di
comprese personale banditi
quelle dagli enti contro
sostitutive, indicati o di
redatte per assunzione in
l'iscrizione nel servizio anche
registro temporanea,
generale dei anche con
testamenti è sottoscrizione
assolta autenticata, e per
mediante i documenti da
applicazione di allegare alle
marche sul domande stesse
retro del l'imposta non è
modello; dovuta
sull'esemplare
destinato
all'archivio
notarile è
applicata anche
la marca
relativa al
tributo dovuto
sull'esemplare
destinato al
registro
generale dei
testamenti.

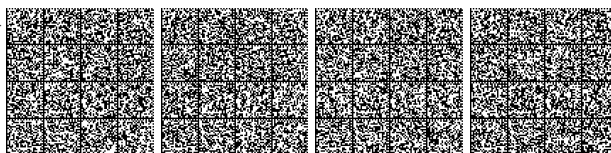
3. Non sono
soggette alla
imposta le istanze
concernenti
rapporti di
impiego prodotte
dai dipendenti
degli uffici
controindicati
alla
amministrazione
competente.
4. Per le domande
e i documenti
relativi alle
operazioni
elencate nella
tabella allegata
alla legge 18
ottobre 1978, n.
625, e successive



1-bis. Istanze trasmesse per via telematica agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, euro 16,00

modificazioni
l'imposta è pagata
mediante
versamento sul
conto corrente
postale vincolato
intestato alla
direzione
generale della
motorizzazione
civile e dei
trasporti in
concessione per il
successivo
accreditamento
mensile, tramite
unico postagiorno, a
favore dell'ufficio
del registro bollo
di Roma (art. 7,
secondo comma,
della predetta
legge).

5. Per le istanze trasmesse per via telematica, l'imposta di cui al comma 1-bis è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento ⁽¹¹¹⁾



tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili, con esclusione delle istanze di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 24 marzo 1994, n. 379, presentate ai fini della percezione dell'indennità prevista dall'articolo 1, comma 3, della legge 18 febbraio 1992, n. 162

2. Note di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione nei registri di cui all'articolo 16 lettera b), nonché nei registri navale, aeronautico e automobilistico; note di trascrizione del patto di riservato dominio, nonché del privilegio nelle vendite di macchine di cui agli articoli 1524 e 2762 del codice civile: per ogni foglio

euro 16,00

2-bis. Note di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione, domande di annotazione nei registri immobiliari, anche con efficacia di voltura, trasmesse con procedure telematiche o

Euro 59,00

1. Carta bollata, marche, bollo a punzone e, per le note presentate alle conservatorie dei registri immobiliari, anche in modo virtuale mediante versamento alle conservatorie medesime.

1. L'imposta è assolta in modo virtuale, anche tramite versamento diretto al concessionario, disposizione di pagamento per via telematica ovvero

1. L'imposta, di importo forfetario, è dovuta all'atto della richiesta di formalità.



presentate su
supporto
informatico,
compresa l'iscrizione
nel registro di cui
all'articolo 2678 del
codice civile, fuori
dai casi previsti
dall'articolo 1,
comma 1-bis, dal
comma 2-ter del
presente articolo e
dall'articolo 4,
comma 1-bis:

2-ter. Formalità
richieste per via
telematica, per gli
atti registrati ai sensi
dell'art. 1, comma 1-
bis. 1, numeri 1 e 4,
ovvero non soggetti
a registrazione:

1) per ogni formalità
di trascrizione,
iscrizione,
annotazione nei
registri immobiliari,
nonché per la voltura
catastale ad essa
collegata, comprese
la copia dell'atto ad
uso formalità
ipotecaria e
l'iscrizione nel
registro di cui all'art.
2678 del codice
civile: euro 108,00

2) per ogni voltura
catastale, dipendente
da atti che non
comportano
formalità nei registri euro
immobiliari: 15,00>>.

pagamento ad
intermediario
convenzionato
oltre che presso
il competente
ufficio
dell'Agenzia
del territorio.

1. Mediante
versamento da
eseguire con le 1. L'imposta non
stesse modalità si applica se in
previste per il sede di
pagamento registrazione
degli altri dell'atto è stata
tributi dovuti corrisposta
per l'imposta di cui
l'esecuzione all'art. 1, comma
delle formalità 1-bis.
per via
telematica.

